



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA - BRESCIA

Brescia, 01/02/2024

DETERMINAZIONE N. 16/ANA: ATTIVITÀ DI MEDIAZIONE - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DELLA SOCIETÀ "STYLECASA IMMOBILIARE S.R.L."

IL DIRIGENTE DELL'AREA ANAGRAFICA

esaminati gli atti del procedimento di verifica dinamica della permanenza dei requisiti per l'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione (revisione quadriennale) ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 26 ottobre 2011, relativo alla società "Stylecasa Immobiliare S.r.l.", con sede in Flero (BS) via Umberto I n. 114, iscritta nel Registro delle Imprese al n. 03686260989;

verificato che l'impresa in parola, iscritta al n. 554389 del Repertorio Economico Amministrativo (REA) tenuto dalla Camera di Commercio di Brescia, esercita, dal 12 gennaio 2015, l'attività di agente immobiliare con mandato a titolo oneroso e che il signor Giacomo Flavio Coffinardi risulta essere amministratore unico e preposto alla mediazione;

verificato che, dalla documentazione prodotta in sede di revisione quadriennale con istanza prot. n. 11669 del 28 gennaio 2022, l'impresa non risulta coperta da idonea garanzia assicurativa per i seguenti periodi:

- dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017;
- dal 1° gennaio 2019 al 26 maggio 2021

e che alla precitata istanza di revisione è stata allegata la copia dell'appendice n. 210880901 della polizza N. 6853100 stipulata tra Allianz, compagnia assicuratrice, e Fimaa, associazione di categoria al posto dell'attestato o del certificato di assicurazione che dimostri che l'impresa sia dotata della garanzia assicurativa normativamente prevista per il periodo indicato;

esaminati gli atti del procedimento disciplinare, unitamente alla documentazione integrativa trasmessa successivamente, avviato con nota dell'11 settembre 2023, prot. n. 69524, a carico dell'impresa in parola nella persona del legale rappresentante signor Giacomo Flavio Coffinardi, che è stato invitato a presentarsi all'audizione a distanza effettuata tramite collegamento realizzato attraverso la piattaforma Google Meet in data 27 settembre 2023, come da verbale di audizione n. 23097/AU;

verificato che il mancato adempimento dell'obbligo di dotarsi

di idonea garanzia assicurativa nell'esercizio dell'attività comporta una sanzione amministrativa per effetto della legge 27 dicembre 2017, n. 205, art. 1 comma 993;

tenuto conto che l'impresa in parola ha esercitato l'attività di agente immobiliare con mandato a titolo oneroso per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 23 gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2020 al 26 maggio 2021 senza garanzia assicurativa a copertura dei rischi professionali e a tutela dei clienti, come previsto dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, art. 3 comma 5 bis, alterando, pertanto, l'equilibrio del mercato;

preso atto che il signor Giacomo Flavio Coffinardi ha stipulato, in data 23 gennaio 2017 e in data 26 maggio 2021, polizze con efficacia retroattiva a copertura dei periodi dal 1° gennaio 2016 al 23 gennaio 2017 e dal 1° gennaio 2020 al 26 maggio 2021, mentre l'attività esercitata nel periodo dal 1° gennaio 2019 al 22 maggio 2019 non risulta coperta dalla polizza professionale normativamente prevista, come risulta dalla documentazione allegata all'istanza di revisione quadriennale e dalla documentazione integrativa prodotta all'ufficio successivamente;

richiamato il Regolamento degli uffici e dei servizi, come da ultimo approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 14/c del 3 novembre 2022, che dispone in tema di ripartizione dei compiti e delle funzioni tra la Giunta Camerale e la direzione dell'Ente, in conformità a quanto previsto dal D.Lgs n. 165/2001;

richiamato il Regolamento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari agli agenti di affari in mediazione e con mandato a titolo oneroso, approvato con deliberazione del Consiglio Camerale n. 5/c del 18 maggio 2023, che prevede una specifica disciplina sia per i casi di stipula di polizza con clausola di validità retroattiva che nell'ipotesi di assenza di copertura assicurativa;

tenuto conto che il responsabile del procedimento ha, pertanto, proposto di adottare il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni otto a carico della società "Stylecasa Immobiliare s.r.l.", nella persona del legale rappresentante signor Giacomo Flavio Coffinardi;

d e t e r m i n a

di adottare nei confronti della società "Stylecasa Immobiliare S.r.l.", nella persona del legale rappresentante signor Giacomo Flavio Coffinardi, il provvedimento di sospensione dell'attività per giorni otto, precisamente dall'11 al 18 aprile 2024 compresi;

a v v e r t e

che l'esercizio dell'attività nel periodo della sospensione implica l'inibizione perpetua all'esercizio dell'attività stessa;

che avverso il presente provvedimento può presentare ricorso gerarchico al Ministero delle Imprese e del Made in Italy entro 30 giorni dalla data di notifica dello stesso;

i n f o r m a

1. che è possibile prendere visione degli atti ed estrarne copia presentando richiesta di Accesso Documentale attraverso la piattaforma "SERVIZI online" presente sul sito camerale alla pagina:

<https://servizionline.bs.camcom.it/front-rol/home/viewInformativa?tipologia=205>. L'accredito e l'accesso sono gratuiti. I casi particolari in cui viene escluso il diritto di accesso sono previsti dall'articolo 24 della legge 241/1990. Per tutte le informazioni relative all'Area anagrafica è necessario consultare il Supporto Specialistico sul sito camerale www.bs.camcom.it alla pagina <https://supportospecialisticori.infocamere.it/sariWeb/bs;>

2. che i dati e/o le informazioni personali contenuti nel provvedimento citato, saranno oggetto di trattamento a mezzo di sistemi informatici nel pieno rispetto delle previsioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza nel trattamento.

IL DIRIGENTE
DELL'AREA ANAGRAFICA
(dott.ssa Cristiana Elena Taioli)